

**NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.**  
**TRIBUNALE DI SIRACUSA-SEZIONE LAVORO**  
**N. R.G.L. 3102/2018-Giudice dott.ssa Urso Viviana**

**OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA DOTT.SSA URSO VIVIANA RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. R.G.L. 3102/2018.**

La sig.ra Occhipinti Samantha ha proposto con l'avv. Francesca Abbramo del Foro di Ragusa, avanti al Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro, Giudice designato Dott.ssa Urso Viviana ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c., n. R.G.L. 3102/2018, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- l'Ambito Territoriale di Siracusa e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2018/2019, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa ( CONTROINTERESSATI).

Di seguito un breve sunto dei motivi di ricorso: In data 01.09.2015 l'odierna ricorrente è stata immessa in quanto vincitrice di concorso per l'immissione in ruolo in qualità di docente di scuola primaria, avendo la medesima riportato un punteggio di 83. Segnatamente, la sig.ra Occhipinti veniva assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto D. Alighieri di Francofonte. Ciò posto, l'Amministrazione odierna resistente, nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale previsto dall'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla suddetta ordinanza ministeriale, ha obbligato i docenti e, quindi, anche l'odierna ricorrente -immesse in ruolo nella c.d. fase 0) del richiamato piano straordinario di assunzioni- ad inoltrare domanda di mobilità per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 e 2018-2019. Deve precisarsi che in seno alla citata domanda i docenti erano chiamati ad esprimere le proprie preferenze in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione.

Si rileva che anche per l'a.s. 2017/2018 e 2018/2019 l'Amministrazione ha confermato la predetta condotta obbligando nuovamente i docenti a presentare domanda di mobilità di cui alle relative ordinanze. Ciò posto si evidenzia che in relazione alle suddette ordinanze ministeriali e alle relative domande di mobilità presentate dall'odierna ricorrente, la medesima non ha ottenuto alcun trasferimento e/o assegnazione in Provincia di Ragusa. In particolare, l'odierna ricorrente è stata collocata presso l'ambito territoriale di Siracusa, anziché quello dalla medesima indicato ovverossia Ragusa. La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale di Siracusa invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0023 disposta dal M.I.U.R., è gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti. Si precisa, al riguardo, che nel caso in cui l'amministrazione resistente avesse rispettato i principi di imparzialità, di meritocrazia e di trasparenza, la sig.ra Occhipinti avrebbe di certo ottenuto la collocazione presso il suddetto ambito di preferenza, tenuto conto che in relazione al posto comune docenti risultati solo idonei e, quindi, non vincitori del concorso 2012 sono stati collocati appunto presso la provincia di Ragusa. Deve, ancora, evidenziarsi che l'odierna ricorrente è stata collocata quale scuola di titolarità anche per l'anno scolastico 2018/2019 presso la Provincia di Siracusa, e precisamente presso l'Istituto Scolastico D. Alighieri di Francofonte.

Al fine di meglio comprendere l'errore in cui l'Amministrazione odierna resistente è incorsa nel disporre il contestato trasferimento, risulta opportuno richiamare precisare quanto segue. Successivamente all'emanazione della legge n. 107/2015 è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale n.241 del 08.04.2016 che ha approvato il C.C.N.I. sottoscritto in pari data. In particolare, l'art.6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che "...gli assunti provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia...". Sulla base di tale normativa, dunque, i docenti vincitori di concorso 2012 avrebbero dovuto trovare collocazione presso gli ambiti indicati in seno alla relativa domanda di mobilità. Sennonchè, del tutto inspiegabilmente, l'odierna ricorrente pur essendo vincitrice di concorso del 2012 e pur essendo in possesso di un punteggio pari a 48 nell'anno 2016 è stata preceduta dai docenti non solo in possesso di un punteggio nettamente inferiore a quello riportato dalla stessa ma che addirittura erano risultati idonei e, non vincitori, al predetto concorso. Non è dato comprendere né le motivazioni né i criteri di tale procedura, la quale ha comportato gravi disparità di

trattamento e grave pregiudizio ai docenti vincitori. Tutto ciò con chiara violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione. Tale inadempimento costituisce, inoltre, una chiara violazione dell'art.97 della Costituzione. Non senza aggiungere che il D.M. n. 356/2014 ha stabilito che *"...i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n.82, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori..."*. Nell'assurda ipotesi in cui i c.d. idonei avrebbero dovuto ricevere lo stesso trattamento dei vincitori, in ogni caso la sig.ra Occhipinti avrebbe dovuto essere collocata presso l'ambito di preferenza dalla medesima scelta e ciò tenuto conto del rispetto del principio del punteggio. Anche in tal caso non è dato comprendere il motivo in base al quale si è data preferenza a soggetti aventi un punteggio nettamente inferiore a quello dell'odierna ricorrente! Risulta evidente la violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione. Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione la sig.ra Occhipinti dovrà essere collocata presso l'ambito prescelto quale Sicilia 0023.

**Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.** " Forme di notificazione ordinate dal Giudice" nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2018/2019, Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, scuola primaria, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell'udienza su supporto informatico e con pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Ragusa, come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice del Lavoro Dott.ssa V. Urso in data 28.01.2021.

In relazione al ricorso in oggetto, l'udienza di discussione nel merito è fissata il prossimo 17.06.2021.

Ragusa, 29.01.2021

avv. Francesca Abbramo